



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 132
Data 26/11/2018

Num Protocollo 13567
Data 26/11/2018
Protocollo

Num. Generale 547

Oggetto: GARA REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2021: ORDINANZA N. 01749/2018 REG.PROV.CAU. N. 04380/2018 REG.RIC. DEL TAR CAMPANIA – NAPOLI 8^ SEZIONE - RICOGNIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

Trasmesso al Responsabile dell'Area di provenienza in data _____

Il Responsabile

Firma per Ricevuta

Il Responsabile Settore Affari Generali/Legale/Vigilanza

Premesso che il precedente *servizio di refezione scolastico*, per l'annualità **2017** e fino a maggio 2018 (*così il bando di gara*) è terminato il 31 maggio 2018, con la cessazione di ogni rapporto contrattuale assunto, con la ditta Quadrelle 2001;

- **Che**, per il nuovo servizio di refezione scolastica annualità 2018/2021 - poiché (a settembre 2018) non era stato ancora aggiudicato e non vi era alcuna ditta a gestirlo dal 09 settembre, inizio delle attività didattiche (per cui non vi era una ditta *esecutrice provvisoria e/o in proroga a quella data*) - con determinazione n. 87 del 14/9/2018, si è avviata la procedura di gara aperta per l'affidamento del *servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna ed elementare, più insegnanti di Casaluce per il periodo: Anno scolastico 2018/19 - (ott/dic) /2018 - (genn/magg.) 2019 A.S. 2019/2020 (ott/dic/19) – (gen/mag/20) e A.S. 2020/21 (ott/dic.20) a (gen/mag 21) a far data inizio ottobre 2018) e, comunque, fino al 31 maggio 2021;* approvando la relativa documentazione di gara; Lotto CIG [76207276DC];
- **Che**, con determina n. 103 del 01/10/2018 è stata nominata la commissione di gara che ha prodotto quattro verbali di gara;
- **Che**, con determinazione n. 115 del 06/11/2018, a seguito di sub-procedimento, si sono ritenute congrue e soddisfacenti le giustificazioni presentate dalle ditte *Ristogiunik Società Cooperativa e Promoteo Cooperativa Sociale*, nel sub-procedimento attivato dal RUP; detto provvedimento è stato comunicato alle ditte partecipanti a mezzo pec ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casaluce, sia in prima pagina che in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, per le finalità stabilite dalla legge;
- **Che** con determinazione n. 116 del 06/11/2018, ritenendo che la ditta di cui la commissione ha proposto l'aggiudicazione New Food, avesse prodotto una *dichiarazione non corrispondente a quanto dichiarato nella procedura di gara (e non perché non possedesse un requisito di partecipazione)*, ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 80 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., punto 5., prima parte e lettera f-bis), nonché punti 12. e 14., è stato revocato, parzialmente, il verbale di gara n. 4 del 17/10/2018 nella parte in cui propone l'aggiudicazione in capo alla ditta *New Food*, Part. IVA 06618771213; e, per l'effetto, non si è confermata detta proposta di aggiudicazione del servizio di *produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica* annualità 2018/2021, a favore della ditta *New Food.*; di conseguenza, si è esclusa la ditta *New Food* dalla procedura di gara interessata (*dopo la proposta di aggiudicazione ed a seguito della verifica delle dichiarazioni/documentazione*);
- **Che**, con determina n. 117 del 09/11/2018, nel prendere atto che, con determinazione n. 116 del 06/11/2018, è stato revocato, parzialmente, il verbale di gara n. 4 del 17/10/2018, nella

parte in cui propone l'aggiudicazione in capo alla ditta **New Food**, Part. IVA 06618771213; e, per l'effetto, non si è confermata detta proposta di aggiudicazione del servizio *di produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito del servizio di refezione scolastica* a favore della ditta **New Food**, escludendola dalla stessa procedura di gara, si è aggiudicato il servizio *“Produzione e distribuzione dei pasti nell'ambito della refezione scolastica per gli alunni della scuola materna ed elementare, più insegnanti di Casaluce per gli anni scolastici 2018/maggio 2021”*, alla ditta **Ristogiunik soc. coop.**, con sede in Via P. Rivero 7 Aversa (CE) p.iva 03920590613 per l'importo € **2,74** esclusa iva sul prezzo a base d'asta di € 2,88 (esclusa iva);

- **Che**, sempre con la determinazione n. 117 del 9/11/2018 di aggiudicazione del servizio, si è disposto che, essendo il servizio essenziale per il buon funzionamento delle attività didattiche presso la scuola materna ed elementare di Casaluce, già iniziate il 9 settembre scorso, il subito inizio del servizio, già da lunedì 12 novembre 2018, riservandosi ogni azione e/o provvedimento a seguito della predetta verifica avviata;
- **Che**, con nota del 09/11/2018, prot. n. 12792 (*richiamata nel decreto cautelare*), trasmessa a tutte le ditte partecipanti, si è comunicata (e trasmessa) l'aggiudicazione del servizio di refezione, con la disposizione del subito inizio del servizio mensa dal 12 novembre 2018, vista la necessità e la doverosità di iniziare lo stesso al più presto.
- **Che**, in data 12 novembre 2018, la ditta **New Food**, ha protocollato al n. 12828 e depositato, il *decreto cautelare n. 04380/2018 REG. RIC. N. 01666/2018 REG. Prov. CAU. emesso dal Tribunale Amministrativo della Campania Sezione Ottava*, con il quale, la stessa ditta ha chiesto l'annullamento della determinazione del Comune di Casaluce n. 115 del 06.11.2018 e n. 116 del 06.11.2018 e delle varie note intercorse tra il Comune di Casaluce e le ditte, dei verbali di gara; del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto *laddove interpretati ovvero interpretabili ... da ritenere la disponibilità del centro di cottura come requisito di partecipazione e non di esecuzione*; e naturalmente di tutti gli *ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi ...*
- In detto decreto si legge *“ Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. Amm. risultando fissato “giusta nota prot. n. 12792 del 9.11.2018, il passaggio di cantiere al prossimo 12.11.2018; ed ancora: Ritenuta assentibile l'istanza de qua, ricorrendo i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, senza pregiudizio per la funzionalità del servizio assicurato dalla ricorrente attuale esecutrice uscente ... PQM Accoglie l'istanza ...*
- **Che**, con determina n. 121 del 12/11/2018, nel prendere atto del *decreto n. 04380/2018 REG. RIC. N. 01666/2018 REG. Prov. CAU. emesso dal Tribunale Amministrativo della Campania*

Sezione Ottava, e, per l'effetto; della sospensione della procedura, fino alla decisione in Camera di Consiglio in data 22 novembre 2018; della presentazione da parte di questo Ente dell'Istanza di Revoca di detto decreto cautelare, giusto mandato speciale alle liti già conferito dal Sindaco pro-tempore all'avv. Luciano COSTANZO, con studio in Aversa; si è dato atto che al momento, non vi è una *ditta attuale esecutrice uscente* del NUOVO servizio di refezione scolastica 2018/2021, bandito con nuova documentazione di gara; al fine di non interrompere il servizio di refezione, si è **affidato**, direttamente e temporaneamente, il servizio di refezione scolastica alla ditta aggiudicataria, con determinazione n. 117 del 09/11/2018: *Ristogiunik soc. coop* (che già ha depositato copia dei documenti per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara) **fino alla data del 22 novembre 2018**, disponendone l'interruzione dello stesso, nel caso in cui, in detta ultima data, non si conosca il provvedimento della Camera di Consiglio dell'Ottava Sezione del TAR Campania.

- **Che** il TAR Campania – Napoli, Sez. 8[^], con ordinanza n. N. 01749/2018 REG.PROV.CAU. N. 04380/2018 REG.RIC. del 22 novembre 2018, ritenendo ... *le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a smentire il contenuto del provvedimento di esclusione gravato, con particolare riferimento alla (“contestata”) non veridicità delle dichiarazioni - rese dalla ricorrente nella domanda di partecipazione - in ordine al centro cottura di Teverola*; ha respinto l'istanza cautelare; fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/1/2019;
- **Che**, pertanto, non ha più forza l'ordine cautelare Presidenziale di sospensione della procedura.
- **Che** si rende opportuno una ricognizione dello stato della procedura, al fine di non ledere l'interesse generale e pubblico di fornire i pasti agli alunni delle scuole materne ed elementari di Casaluce;

Visto il d. lgs. n. 267/2000;

visto il d. lgs. n. 50/2016

Visto il Decreto TAR Campania n. 04380/2018 REG. RIC;

D E T E R M I N A

La premessa rappresenta la motivazione del presente atto;

PRENDE ATTO dell'ordinanza n. 01749/2018 REG.PROV.CAU. n. 04380/2018 REG.RIC. del TAR Campania – Napoli 8[^] Sezione, del 22 novembre 2018, che ritenendo ... *le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a smentire il contenuto del provvedimento di esclusione gravato, con particolare riferimento alla (“contestata”) non veridicità delle dichiarazioni - rese dalla ricorrente nella domanda di partecipazione - in ordine al centro cottura di Teverola*; ha

respinto *l'istanza cautelare*; fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/1/2019;

DÀ ATTO che, in forza di detta ordinanza, il servizio rimane affidato alla ditta aggiudicataria, giusta determinazione n. 117 del 09/11/2018: *Ristogiunik soc. coop*, con sede in Via P. Rivorso 7 Aversa (CE) p.iva 03920590613 per l'importo € **2,74** esclusa iva sul prezzo a base d'asta di € 2,88 (esclusa iva).

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento alle ditte partecipanti, la pubblicazione sul *sito istituzionale* del Comune di Casaluce, in prima pagina e in *Amministrazione Trasparente Bandi di gara*.

Avv. Ludovico Di Martino

La presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio di questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° 1068

Casaluce, 26/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
f.to dr Ludovico Di Martino

Per copia dell'originale

Casaluce, 26/11/2018

Il Responsabile del Settore
dr Ludovico Di Martino